

STUDIO LEGALE
Avv. Sandra Guardo
Via De Felice n.77
95045 MISTERBIANCO (CT)
Tel. 3283337209, Fax 095/5184792
sandra.guardo@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

RICORSO EX ART.14-ter Legge 27.01.2012 n.3

PER: BARONE BIAGIO, nato a [REDACTED], il [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED],
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su un foglio separato allegato al presente atto,
dall'avv. Sandra Guardo (cod. fisc. GRDSDR76S58C351Y, fax n. 095.5184792, p.e.c.
sandra.guardo@pec.ordineavvocaticatania.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito
in Misterbianco (CT), via G. De Felice n. 77, ovvero nel domicilio digitale di P.E.C.
sandra.guardo@pec.ordineavvocaticatania.it, ex art. 16-sexies D.L. 179/2012 (conv. dalla L.
221/2012).

Premesso che

1) il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.6, comma 3 della L.3/2012 e
versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art.6, comma 2, lettera a):
*"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;

2) sussistono, nel caso *de quo*, i presupposti per l'ammissibilità del ricorrente alla procedura di cui
all'art.7 della legge n.3/2012, in quanto il sig. Barone:

(a) non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla citata legge;

(b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n.3/2012;

(c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis della
Legge n.3/2012;

(d) ha presentato preventiva istanza di accesso alla procedura all'Organismo di Composizione della
Crisi "*Organismo Ibleo di Contrasto al Debito*", articolazione interna del Comune di Modica
(rubricata al n.23 del 16.02.2021 del Registro informatico) che ha nominato quale Gestore della
procedura, il dott. Elio Criscione (p.e.c. elio.criscione@pcn.it), il quale, a seguito dell'esame della
documentazione prodotta dal debitore e previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti
dalla normativa per accedere alla procedura di cui alla Legge n.3/2012, ha redatto relazione

parte dell'I.N.P.S., del versamento, in favore dell'istante, degli assegni familiari a far data dal mese di marzo 2020 e il contestuale recupero di quelli già percepiti, depauperando ulteriormente l'asse patrimoniale del sig. Barone (con una trattenuta di oltre [redacted] mensili), e ciò sebbene in sede di separazione le parti avessero concordato che gli assegni familiari restassero nella disponibilità di quest'ultimo (docc. n.5, 6 e 7);

c) che, attualmente il sig. Barone è dipendente della [redacted] Emergenza-Urgenza Sanitaria [redacted], con contratto [redacted], stipulato in data [redacted], percependo un reddito medio mensile pari ad euro [redacted] (calcolato sulla media aritmetica dei redditi degli ultimi tre anni, doc. n.8);

d) che, a seguito dell'intervenuto accordo di separazione consensuale, il sig. Barone si è obbligato a versare, mensilmente, un assegno di mantenimento pari euro [redacted] in favore dei figli ed euro [redacted] in favore della ex coniuge (doc. n.2, cit.); pattuizione, quest'ultima, confermata in sede di divorzio congiunto, con la previsione di un assegno complessivo di euro [redacted] in favore dei figli (doc. n. 9);

e) che allo stato attuale, sono in corso due trattenute del quinto dello stipendio per un ammontare pari ad euro [redacted] (si cfr., busta paga, doc. n.7, cit.);

f) che le spese medie mensili necessarie al mantenimento personale del Barone (a titolo esemplificativo, affitto, luce, generi alimentari, carburante, assicurazioni, farmaci, abbigliamento, tasse, ecc.) ammontano ad euro [redacted] mensili (doc. n.10);

g) che, al netto delle spese afferenti il mantenimento dei figli nonché di quello personale, il reddito disponibile da destinare alla procedura ammonta ad euro [redacted], a condizione che venga disposta la sospensione delle trattenute del quinto dello stipendio;

h) che il patrimonio mobiliare del sig. Barone - da sottoporre alla procedura di liquidazione per il soddisfacimento dei creditori - è costituito da una moto [redacted], TG [redacted], del valore stimato di euro [redacted] e da un'auto, smart [redacted], TG. [redacted], del valore stimato di euro [redacted] (doc. n.11);

i) che il ricorrente non è, allo stato, proprietario di beni immobili;

l) che il sig. Barone, sebbene risulti formalmente residente in Comiso (RG) via [redacted] (doc. n.12), presso l'abitazione di una di Di Lui parente (tale sig.ra [redacted]), di fatto è domiciliato in [redacted], giusto contratto di affitto che si allega (doc. n.13);

m) che, negli ultimi cinque anni, il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio;

n) che la fattibilità della proposta di liquidazione risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del gestore della crisi, dott. Elio Criscione (doc. n.1, cit.);

o) che l'Organismo di Composizione della Crisi "Organismo Ibleo di Contrasto al Debito" articolazione interna del Comune di Modica (iscritto con PDG del 17/10/2018 Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, al n.181 della sezione B del Registro Organismi di cui alle previsioni dell'art.3 del DM 202 del 24.09.2014) è stato autorizzato ai sensi dell'art.15 comma 10 della L.n.3/2012, dal Tribunale di Ragusa, con provvedimento n.713 del 21.04.2021, (doc. n.14);

Tutto ciò premesso e considerato il sig. Barone Biagio, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito respinga ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art.14 ter Legge n.3/2012 per la composizione della citata crisi da sovraindebitamento e adottare tutti i provvedimenti consequenziali;

- nominare quale liquidatore, ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 2, lett. a), il dott. Elio Criscione, già Gestore della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi "Organismo Ibleo di Contrasto al Debito", articolazione del Comune di Modica (p.e.c.: occ.comune.modica@pec.it), come disposto dall'art.15, comma 8 ("l'organismo, svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo"), anche per evidenti ragioni di economia processuale, per svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art.14 sexies e ss. della L. n.3/2012;

- disporre, ai sensi dell'art.14, quinquies, comma 2, lett. b) della L. n.3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelative o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

- disporre la cessazione delle deleghe e della cessione del quinto a favore di Fincontinuo e al fine di destinare alla procedura la somma disponibile residua mensile di euro [redacted] o la diversa somma ritenuta opportuna;

- autorizzare [redacted] all'apertura di un conto corrente dedicato alla procedura sul quale far confluire i versamenti mensili;

- autorizzare il ricorrente, ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 2, lett. e), a continuare ad utilizzare

la moto, ~~_____~~, TG ~~_____~~, facente parte del patrimonio di liquidazione, al fine di consentirgli spostamenti quotidiani più celeri ed agevoli per raggiungere il posto di lavoro ed attendere, anche, ai suoi doveri genitoriali, sino alla vendita della stessa;

- disporre che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura siano inseriti nel procedimento di liquidazione del patrimonio.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che la presente procedura ha ad oggetto la procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, sicchè si versa un contributo unificato, pari ad €.98,00.

Si producono:

- 1) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, dott. Elio Criscione;
- 2) accordo di separazione;
- 3) elenco debiti con relativa contrattualistica e visure Ente esattore;
- 4) relazione avv. Gugliemino;
- 5) buste paga anno 2019;
- 6) buste paga anno 2020;
- 7) buste paga anno 2021;
- 8) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 9) sentenza di divorzio;
- 10) autocertificazione spese mensili del ricorrente;
- 11) elenco beni mobili e attestazione di valore;
- 12) stato di famiglia e residenza;
- 13) contratto di affitto;
- 14) provvedimento n.713/2021.

Catania, 11 febbraio 2022.

Avv. Sandra Guardo